

N. 00012/2010 REG.SEN.

N. 00665/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 665 del 2008, proposto da:
Lega Anti Vivisezione – LAV – associazione di protezione ambientale, con sede in
Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso Barbara Vannucci in Firenze, via
Scialoia 67;

contro

Provincia di Siena, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. Andrea Bartali, con domicilio eletto presso Andrea Biagioni in Firenze,
viale dei Mille 17;

nei confronti di

ATC 19 Siena, in persona del legale rappresentante p.t.;

AFV di Abbadia di Montepulciano in persona del legale rappresentante p.t.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Disposizione dirigenziale n. 179 del 7 febbraio 2008, del Dirigente dell'Area Politiche dell'ambiente, Servizio Risorse Faunistiche e riserve Naturali della Provincia di Siena "Contenimento della popolazione di volpe ", nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e con espressa riserva di formulare sin d'ora motivi aggiunti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Siena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La Provincia di Siena, a fini di protezione e incremento della fauna stanziale, ha posto in essere iniziative volte al contenimento delle specie animali predatrici presenti nel suo territorio attraverso metodi ecologici, nonché attraverso l'abbattimento controllato di queste ultime.

In tale quadro è stato emesso il provvedimento in epigrafe con cui il Dirigente dell'Area politiche dell'ambiente, servizio risorse faunistiche e riserve naturali ha disposto di approvare i "piani di abbattimento delle volpi all'interno delle zone di ripopolamento e cattura, Zone di rispetto venatorie, Aziende faunistico venatorie e Centro privato di produzione selvaggina di Presciano".

Contro tale atto ricorre l'Associazione in intestazione chiedendone l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

1. Violazione di legge con riferimento all'art. 19 della l. n. 157/1992, all'art. 37, commi 2, 3 e 4 della l. reg. n. 12/1994. Violazione di legge sotto ulteriore profilo. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Illogicità. Inammissibilità dell'integrazione postume della motivazione.

2. Violazione di legge sotto ulteriore profilo. Violazione dell'art. 19 della l. n. 157/1992 sotto ulteriore profilo. Illogicità manifesta. Contraddittorietà. Difetto di motivazione e istruttoria. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Errore di presupposto in fatto e in diritto.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata opponendosi all'accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 474 depositata il 14 maggio 2008 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione con cui il Dirigente dell'Area politiche dell'ambiente, servizio risorse faunistiche e riserve naturali della Provincia di Siena ha disposto di approvare i *"piani di abbattimento delle volpi all'interno delle Zone di ripopolamento e cattura, Zone di rispetto venatorie, Aziende faunistiche venatorie e Centro privato di produzione selvaggina di Presciano"*.

Preliminarmente occorre scrutinare l'eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, avanzata dalla difesa della Provincia in relazione all'assenza di radicamento sul territorio dell'Associazione ricorrente.

L'eccezione va disattesa.

In primo luogo è necessario rammentare che la Lega Anti Vivisezione è riconosciuta quale associazione di protezione animale e ambientale con decreto del Ministero dell'ambiente del 15 marzo 2007, emesso ai sensi dell'art. 13 della l. 8 luglio 1986 n. 349 che attribuisce alle associazioni ambientaliste nazionali una speciale legittimazione ad agire senza che sia necessario che l'impugnazione sia proposta da una articolazione territoriale della medesima (Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 2001, n. 3878).

D'altro canto, la pianificazione faunistico venatoria appare presupposto imprescindibile per l'esercizio della caccia stessa - art.10 L. 157/92 - e quindi appare evidente interesse di un'associazione ambientalista ad ottenere corrette modalità delle attività venatorie e della tutela della fauna, attesa l'inscindibile connessione esistente tra tale aspetto e la protezione dell'ambiente nel suo complesso (T.A.R. Liguria, sez. II, 22 novembre 2002, n. 1124; Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2004, n. 6757).

Nel merito il ricorso è fondato.

Assorbente considerazione va assegnata al primo motivo con cui la ricorrente evidenzia la violazione dell'art. 19 della l. n. 157/1992, e dell'art. 37, commi 2, 3 e 4 della l. reg. n. 12/1994, con riferimento sia ai vizi del procedimento sfociato nell'emissione del provvedimento impugnato, sia al difetto di istruttoria e di motivazione che inficia la legittimità di quest'ultimo.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157 che detta il quadro di riferimento normativo per la protezione della fauna selvatica stabilisce all'art. 19, comma 2, (in tema di controllo della fauna selvatica) che *"Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento"*.

La lettura della norma rende evidente che l'abbattimento della fauna costituisce un'opzione del tutto subordinata ed eventuale rispetto all'utilizzo di metodologie ecologiche (TAR veneto, sez. II, 24 ottobre 2008, n. 3274).

E' necessario, in altre parole che i piani provinciali di abbattimento diano conto del previo esperimento di metodi ecologici e che l'inefficacia di detti metodi incruenti sia stata certificata dall'Infs, (TAR Friuli Venezia Giulia, 22 novembre 2007, n. 732).

Di tali circostanze non è dato alcun conto nel provvedimento impugnato che pare, anzi, privilegiare come unico metodo possibile quello dell'abbattimento controllato.

Ma la delibera impugnata appare viziata anche sotto il profilo procedimentale.

La legge regionale toscana 13 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della normativa nazionale stabilisce all'art. 37 che le Province ai fini del controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, possono disporre che *"...tale controllo, esercitato selettivamente"* e *"praticato di norma mediante l' utilizzo di metodi ecologici"*

debbano acquisire a tale fine il parere favorevole dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Solo *"qualora l' Istituto verifichi l' inefficacia dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento"* (comma 3).

Inoltre, in forza di quanto disposto dagli artt. 8, 9 e 10 della citata legge regionale, la pianificazione faunistico - venatoria avviene mediante il coordinamento dei piani faunistico venatori delle Province, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 7 con la conseguenza che i piani provinciali devono essere trasmessi alla Regione e da questa approvati.

Per contro, nel provvedimento contestato si afferma che *" il nuovo Piano Faunistico 2006/2010 è stato inviato alla Regione Toscana ed in attesa della definitiva approvazione..."*, con ciò evidenziandosi un primo profilo di illegittimità nei sensi sopra considerati.

Ma vi è di più, giacché la deliberazione assume, nelle sue premesse, che sarebbe stato acquisito il parere dell'INFS di Bologna (territorialmente competente) facendo riferimento alla nota del 19 luglio 2007 prot. n. 4660, circa le modalità da detto Ente espresse *" da adottare nelle operazioni di contenimento"*.

Tuttavia, tale parere è antecedente a quello del 7 agosto 2007 che ha costituito il supporto tecnico per un analogo provvedimento emesso dalla provincia l'8 agosto 2007 per l'abbattimento delle volpi, rendendo così palese il difetto di istruttoria da cui è viziato l'atto qui impugnato, atteso che sarebbe stato necessario acquisire un nuovo motivato parere che tenesse conto degli esiti del precedente piano di abbattimento, eventualmente confermando la necessità di ricorrere a tale metodo cruento di controllo della popolazione volpina.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l'annullamento dell'atto impugnato.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2[^], definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna la Provincia di Siena al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Ivo Correale, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 09/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO